

Proposta di progetto di legge
Assestamento al bilancio 2024/2026 con modifiche di leggi regionali

Art. 1

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2023. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono indicate, a livello di missioni e programmi, nella Tabella A (Allegato 1).

Art. 2

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024)

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023, il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è quantificato in € 10.032.698.035,80 di cui € 9.419.012.858,75 relativo al conto della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed € 613.685.177,05 riferiti al conto ordinario.

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023)

1. Il risultato di amministrazione al 31/12/2023, ai sensi dell'art.1 comma 1 lettera g) della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2023, è quantificato in € 415.981.328,45. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a € 972.643.814,82, la quota vincolata a € 927.945.404,83, la quota destinata agli investimenti a € 64.048.440,78. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, il disavanzo di bilancio al 31/12/2023 è quantificato in € 1.548.656.331,98 e imputato unicamente a debito autorizzato e non contratto.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 1.548.656.331,98, l'indebitamento previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 (Bilancio di previsione 2024/2026), per finanziare il saldo negativo effettivo del bilancio 2023 è rideterminato per l'anno 2024 in € 1.548.656.331,98 e imputato unicamente a debito autorizzato ma non contratto.

3. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2023 allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2024-2026 sono apportate le seguenti variazioni:

a) STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del Titolo 06 'Accensione Prestiti '-Tipologia 0300 'Accensioni mutui e altri finanziamenti a medio - lungo termine' è ridotta di € 751.343.668,02.

b) STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 'Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente' è incrementata di € 1.548.656.331,98
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 'Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente' è ridotta di 2.300.000,00.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2024-2026 trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito pubblico', rispettivamente programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota interessi e programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' per quanto riguarda la quota capitale, iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie)

1. Al fine di incentivare i percorsi formativi nel contesto penitenziari dal 2024 è disposta l'esenzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Alla conseguente minore entrata di cui al titolo 01 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"- tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2024-2026, stimata in euro 35.000,00 annui, si provvede tramite corrispondente diminuzione per gli anni dal 2025 al 2026 della spesa della Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"- Programma 04 "Istruzione universitaria "-Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026. Per gli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

2. Per gli anni 2024 e 2025 è autorizzata, per singola annualità, la spesa di euro 20.000,00 alla Missione 3 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 2 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026 da destinarsi alla prosecuzione della sperimentazione, avviata nel 2023, per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo, agli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia, che, vittime di un reato doloso nello svolgimento del servizio, subiscano danni permanenti o inabilità temporanea assoluta. Il contributo è riconosciuto ai familiari, in caso di decesso dell'operatore. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse nonché la definizione delle modalità di trattamento dei dati personali di chi presenta l'istanza sono disposti dal provvedimento di Giunta regionale n. 137 del 12 aprile 2023 "Criteri e modalità di erogazione del contributo economico a titolo di indennizzo in favore degli operatori del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia e dei loro familiari, che, nello svolgimento del servizio, siano vittime di un reato dal quale derivino il decesso, danni permanenti o inabilità temporanea (art. 2, comma 7, l.r. n. 34/2022 "Legge di stabilità 2023-2025") e sue eventuali modifiche e aggiornamenti- Il contributo è riconosciuto alle vittime di reato verificatisi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

3. Per la sperimentazione nel 2024 dell'erogazione di dispositivi odontoiatrici implantari e protesici ai pazienti oncologici sottoposti a demolizioni funzionali del cavo orale e ai pazienti sottoposti a interventi maxillo-facciali di ricostruzione ossea mascellare e mandibolare a seguito di traumi del

massiccio facciale, per l'esercizio finanziario 2024 alla missione 13 "Tutela della salute"- programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", titolo 1 "Spese correnti " dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026 è autorizzata la spesa di euro 750.000,00.

4. Con proprio provvedimento la Giunta regionale definisce criteri e modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 3 e individua le procedure necessarie per la gestione ed il monitoraggio della spesa nonché della valutazione degli esiti della sperimentazione prevista sino al 31.12.2024.

5. Per la candidatura alla V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 e dare seguito alle richieste di cui al punto VI – G3 del Future Host Questionnaire, Regione può rilasciare apposita garanzia. A tal fine è autorizzato alla Missione 20 'Fondi e Accantonamenti', Programma 03 'Altri fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 l'accantonamento di € 1.320.000 annui a decorrere dal 2024 e fino al 2028.

6. Per garantire lo svolgimento della V edizione dei Giochi Olimpici giovanili invernali 2028 è riconosciuto a favore del Comitato Organizzatore un contributo per la copertura delle spese di gestione nella misura massima di 7,5 milioni di euro di cui euro 500.000,00 per l'anno 2025, euro 2.000.000,00 per l'anno 2026, euro 2.000.000,00 per l'anno 2027 e fino a euro 3.000.000,00 per l'anno 2028, a valere sulle risorse della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024/2026.

7. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti criteri, modalità e termini per la determinazione dell'importo del contributo di cui al comma 6 e la sua concessione.

8. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2023 n 2 " Assestamento al bilancio 2023/2025 con modifiche di leggi regionali " la data "2032" è sostituita da "2045"

9. Il finanziamento indistinto del Servizio sociosanitario regionale per l'esercizio finanziario 2024, autorizzato alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA -titolo1 "Spese orrenti" dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026 ai sensi del al comma 17 dell'art. 1 della Legge Regionale 29 dicembre 2023 , n. 11 "Bilancio di previsione 2024 - 2026, è incrementato di euro 250.000.000,00 in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 217 della L. 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

10. Ai maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale 2024-2026 derivanti dalle disposizioni del presente articolo si fa fronte, nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) "Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie" della tabella 2 "Variazione di spese " (Allegato 3). Alle spese autorizzate dai commi 5 e 6 per gli esercizi successivi al 2026 è assicurata la copertura finanziaria con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.

11. Per effetto delle disposizioni del presente articolo allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2024-2026 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente alle allegate Tabella 1 "Variazione di entrate" e Tabella 2 "Variazione di spese" (allegati 2 e 3).

Art. 5

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio riferiti all'acquisizione di servizi svolti senza preventivo impegno di spesa:

- a) Per il valore complessivo di € 11.220,51 riferito all'acquisizione dei servizi di natura legale elencati all'Allegato A della presente legge;
 - b) Per il valore complessivo di € 40.066,62 dovuto per la realizzazione del progetto "Settimana europea della Salute e Sicurezza" a favore rispettivamente della RTI INRETE SRL per € 17.228,64 di AB COMUNICAZIONI SRL per € 16.827,98 e di ESCLUSIVA SRL per € 6.010,00 .
2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1 lettera a) del presente articolo, quantificati in euro di € 11.220,51 per l'esercizio finanziario 2024 si fa fronte rispettivamente per euro 3.753,53 con le risorse allocate appositamente con la presente legge alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' e per € 7.486,98 con l'incremento di euro € 7.486,98 delle risorse allocate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo "Accantonamento per debiti fuori bilancio" di cui alla missione 20 "Fondo e accantonamenti"- programma 03 "Altri Fondi" Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 come riportato nella sezione 2a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della tabella 2 "Variazione di spese" (Allegato 3).
3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del comma 1 lettera b) del presente articolo quantificati in euro 40.066,62 per l'esercizio finanziario 2024 si fa fronte, con l'incremento di euro 40.066,62 delle risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute' programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente diminuzione delle risorse del Fondo "Accantonamento per debiti fuori bilancio" di cui alla missione 20 "Fondo e accantonamenti"- programma 03 "Altri Fondi" Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2024-2026 come riportato nella sezione 2a) "Copertura finanziaria delle disposizioni finanziarie" della tabella 2 "Variazione di spese" (Allegato 3).

Art. 6

(Modifiche all'art. 2 ter della l.r. 10/2004 e norma di prima applicazione)

1. All'articolo 2 ter della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i Servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente *“2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 bis, sono esentati, su istanza di parte, dagli obblighi tributari nei confronti della Regione per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento di vittima del dovere da parte dell'amministrazione competente”*.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a modificare il regolamento regionale 25 gennaio 2019, n. 1 “Regolamento recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2 ter, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 (Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell'adempimento del dovere, e delle vittime della strada, nonché misure di sostegno a favore delle vittime del dovere)”, in coerenza con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 ter della l.r. 10/2024, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Alle minori entrate di cui al titolo 1 ‘Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa’ - Tipologia 101 ‘Imposte, tasse e proventi assimilati’ dello stato di previsione entrate del bilancio 2024-2026, derivanti dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, stimate in euro 5.000,00 annui si fa fronte nell'ambito delle operazioni di equilibrio del bilancio, con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) “Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie” della tabella 2 “Variazione di spese” (Allegato 3) della presente legge. Dagli esercizi successivi al 2026 si provvede con legge annuale di approvazione del bilancio.

Art.7

(Modifiche agli articoli 20 e 24 della l.r. 5/2020)

1. Alla legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 dell'articolo 20 è aggiunto, in fine, il seguente:

“13 bis. A decorrere dall'anno 2024 e fino al 2029 compreso, la Giunta regionale determina annualmente la quota, non inferiore al due per cento e comunque almeno pari a euro 1.500.000,00, dei canoni di cui al presente articolo, introitati dalla Regione nell'anno precedente, da destinare al finanziamento dei servizi di supporto tecnico-specialistico per l'espletamento, da parte della Regione, delle procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione idroelettrica.”;

b) dopo il comma 3 dell'articolo 24 è inserito il seguente:

“3 bis. A decorrere dall'anno 2024 e fino al 2029 compreso, le risorse derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 20, destinate al trasferimento di cui al comma 3 del presente articolo, sono destinate, nella misura e con le finalità di cui al comma 13 bis dell'articolo 20, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 06

'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche', Titoli 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale dal 2024 al 2029.

2. In attuazione delle modifiche apportate agli articoli 20 e 24 della l.r. 5/2020 dal presente articolo, alla missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente' - programma 06 'Tutela e valorizzazione delle risorse idriche', Titoli 1 "Spese correnti" dello stato di previsione delle spese degli esercizi finanziari del bilancio regionale dal 2024 al 2026 è autorizzata rispettivamente la spesa di euro 1.794.426,00 nel 2024 e di euro 1.500.000,00 annui per gli anni 2025 e 2026. La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio con le maggiori risorse/riduzioni di spesa riportate nella sezione 2a) "Coperture finanziaria delle disposizioni finanziarie" della tabella 2 "Variazione di spese" (Allegato 3)

Art.8

(Modifiche all'art. 61 della l.r. 31/2008)

1. All'articolo 61 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo del comma 5, le parole: "da 60,00 euro a 180,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "*da 75 euro a 225 euro*" e le parole: "di 3.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "*di 3.750 euro*".
 - b) al secondo periodo del comma 14, le parole: "la Giunta fissa, con proprio provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "*con decreto del dirigente competente sono fissati*";
 - c) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata secondo le disposizioni di cui al primo e secondo periodo, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore.*"

Art. 9

(Disposizioni relative ai ticket sanitari)

1. È differito al 31 dicembre 2024 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, della relativa sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento qualora a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stata notificata al soggetto interessato l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale (SSN) senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2024, la competente Agenzia di tutela della salute (ATS) procede agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.
2. È differito al 31 dicembre 2024 il termine per il pagamento del ticket a titolo di compartecipazione alla spesa sanitaria, delle maggiorazioni per interessi legali maturati e delle spese del procedimento, con esonero dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo

316-ter, secondo comma, del codice penale, qualora a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed entro la data di entrata in vigore della presente legge sia stato notificato al soggetto interessato il verbale di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 689/1981 per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN senza la corresponsione del relativo ticket. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2024, la competente ATS procede alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione e, se necessario, agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi di cui al primo periodo.

3. Qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non sia stato notificato il verbale di accertamento di cui al comma 2, i soggetti interessati possono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2024, formale richiesta alla competente ATS di regolarizzare spontaneamente la propria posizione mediante pagamento dell'importo del ticket non versato per la fruizione di prestazioni sanitarie o di farmaci dispensati dal SSN, maggiorato degli interessi legali maturati. Decorso inutilmente il termine del 31 dicembre 2024, la competente ATS procede al recupero dell'importo del ticket, nonché all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento alla notifica del verbale di accertamento per il recupero dell'importo del ticket maggiorato della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice penale, degli interessi legali maturati e delle spese del procedimento.

4. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 le ATS provvedono in ogni caso agli atti finalizzati al recupero coattivo degli importi richiesti con ordinanza-ingiunzione per i quali sussiste un termine di prescrizione antecedente il 1° gennaio 2025. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 le ATS provvedono in ogni caso alla notifica rispettivamente delle ordinanze-ingiunzione o dei verbali di accertamento per i quali sussiste un termine di prescrizione o di decadenza antecedente il 1° gennaio 2025.

5. I soggetti cui siano notificati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 2024, le ordinanze-ingiunzione o i verbali di accertamento sono ammessi, entro il 30 giugno 2025, ai benefici previsti rispettivamente ai commi 1 e 2.

6. La direzione generale competente fornisce le indicazioni necessarie ad assicurare l'uniforme applicazione da parte delle ATS delle disposizioni di cui al presente articolo e ne assicura un'adeguata informazione.

Art. 10

(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.)

1. Alla tabella A, allegata alla l.r. 9/2023 la somma stanziata nel 2024, ai sensi dell'art. 2, comma 3, indicata in euro "150.000,00" è sostituita dalla somma euro "250.000,00." (Allegato B alla presente legge)

2. All'allegato 4 della l.r. 11/2023 pagina 74 l'importo totale della missione 20 programma 02 titoli 1 e 2 indicato in euro 107.400.000,00, è sostituito da euro 104.480.000 (Allegato C alla presente legge)

Art. 11

(Variazioni di entrate e di spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio 2024-2026 a seguito delle disposizioni della presente legge sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 1 (Allegato 2).
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta per il 2024 aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 54.714.320,95 e quanto alla previsione di cassa aumentato di € 1.420.396.880,24; per il 2025 e il 2026 risulta rispettivamente aumentato di € 152.461.110,36 e di € 290.868.176,74 per la sola competenza.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026 ,a seguito delle disposizioni della presente legge, sono introdotte le variazioni di cui alla Tabella 2 (Allegato 3).
4. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta per il 2024 . aumentato quanto alla previsione di competenza di euro 54.714.320,95 e quanto alla previsione di cassa diminuito di euro 403.713.143,10; per il 2025 e il 2026 risulta rispettivamente aumentato di € 152.461.110,36 e di € 290.868.176,74 per la sola competenza.
5. Sono autorizzate per il triennio 2024/2026 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e nell'ambito delle missioni e dei programmi di cui alla Tabella 2 b).
6. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese continuative o ricorrenti determinate annualmente in bilancio ai sensi dell'articolo 38 comma 1 del Dlgs 118/2011, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2024/2026 come da allegata Tabella 2 c).
7. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2024/2026 di cui alla allegata Tabella 2 d).
8. Sono approvati i seguenti prospetti recanti il riepilogo delle variazioni di cui rispettivamente alla Tabella 1 (Allegato 2) e alla Tabella 2 (Allegato 3) :
 - a) il riepilogo delle variazioni delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);
 - b) il riepilogo delle variazioni delle spese di bilancio per titoli e missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5).
9. A seguito delle disposizioni della presente legge il ricorso all'indebitamento autorizzato ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della l.r. 35/2024, è variato degli importi riportati alla Tabella 1 "Variazione di entrate"(Allegato 2) e nel prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. 118/2011 (Allegato 11)
- 10 . È approvato in riferimento alle variazioni riportate nelle tabelle 1 e 2, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6).

Art. 12

(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2024-2026 e approvazione ulteriori allegati dell'assestamento al bilancio 2024 -2026)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono inoltre modificati gli allegati alla l.r. 11/2023 di cui all'articolo 1, comma 4, lettere f), g), j), k), l), m), o) p).

2. Sono pertanto approvati ai sensi del comma 1 i seguenti allegati alla presente legge:

- a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 7);
- b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 9 a- b- c)
- d) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 10);
- e) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. 118/2011; (allegato 11);
- f) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura; (allegato 12);
- g) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);
- k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 14)

3. Sono altresì allegati alla presente legge rispettivamente:

- a) la nota integrativa prevista dall'articolo 50 comma 3 del D.lgs. 118/2011. (Allegato 15)
- b) in ottemperanza all'articolo 11 comma 3 lettera h) D.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2 comma 8 lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8bis dell'articolo 2 della l.r. 18/2012 (Allegato 16).

Art. 13

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.